



Decisione N. 8482 del 31 maggio 2022

**COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Seduta del 19/05/2022

**FATTO**

Nel proprio ricorso all'Arbitro, il ricorrente espone quanto segue:

- lo zio paterno, defunto il 15/8/2021, con testamento olografo del 29/4/2016 lo ha istituito legatario nella misura di Euro 10.000, senza specificare le coordinate bancarie del conto corrente di riferimento;
- si rendeva necessaria la ricognizione del patrimonio del *de cuius* al fine di comprenderne l'effettiva entità;
- ignorava e ignora la consistenza dei depositi di liquidità trattenuti dall'intermediario e se sono sufficienti a soddisfare il proprio diritto di credito;
- ha formulato il 8/11/2021 richiesta documentale ai sensi dell'art. 119 T.U.B., ma l'intermediario non ha accolto la richiesta segnalando che, essendovi un dubbio sull'origine del bene di cui al legato, non poteva darvi seguito;
- nel riscontro al reclamo, l'intermediario si è limitato a ribadire quanto già sostenuto nella precedente comunicazione.

Il ricorrente ha chiesto, quindi, al Collegio di "ordinare [all'intermediario resistente] di consegnare (...) copia di tutti gli estratti conto, dei contratti, dei depositi, dei libretti di risparmio, dei c.d. 'Conti Deposito Titoli' e di ogni altra posizione contrattuale in essere tra l'Istituto e il *de cuius* (...) afferenti gli ultimi 10 anni ai sensi ed effetti dell'art. 119 c. 4 TUB".

Pag. 2/4

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8482 del 31 maggio 2022

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- ha appreso dalla filiale di riferimento che presso la stessa sussistevano i rapporti intestati al *de cuius* e che un'erede opponeva il proprio diniego al rilascio della documentazione genericamente e massivamente richiesta dal legatario;
- ha manifestato l'esigenza, dopo preliminarmente verificare del testamento, di acquisire le informazioni più dettagliate sul legato al fine di poter adempiere alla richiesta;
- il diritto al legato è limitato all'interesse sui beni attribuiti dal *de cuius*;
- nel caso di specie non è indicato nel testamento alcuna banca specifica, né alcun conto corrente, né altra informazione riconducibile al conto corrente in essere presso la scrivente;
- non sussiste la legittimazione del legatario in relazioni a rapporti bancari diversi da un oggetto specifico ed inequivocabile dell'attribuzione testamentaria;
- per ovviare all'indicazione testamentaria generica e in assenza di indicazione del rapporto, la banca si faceva parte diligente e invitata in diverse occasioni il cliente a rivolgersi direttamente agli eredi, anche eventualmente al fine di avere da loro un assenso in questa direzione;
- ha ricevuto un rifiuto da parte degli eredi al rilascio degli estratti conto dei rapporti del *de cuius*;
- nel caso di specie, quandanche il cliente rinunciasse al titolo di legatario, non assumerebbe la posizione di erede legittimario né la qualifica di erede pretermesso e non può vantare alcuna aspettativa qualificata a titolo ereditario che lo legittimerebbe a richiedere l'acquisizione dei documenti bancari riferibili al *de cuius*;
- il testamento olografo pubblicato l'11/09/2021 è l'ultimo valido e non risulta impugnato.

#### DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente di accedere ai sensi dell'art. 119 TUB alla documentazione inerente ai rapporti di cui afferma di essere successore *mortis causa* a titolo particolare.

Il ricorrente afferma, infatti, di essere stato nominato legatario dal defunto zio e di avere, pertanto, diritto a ottenere copia della documentazione relativa a tutti i rapporti bancari intrattenuti da questi presso l'intermediario ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB. A supporto di quanto richiesto, il ricorrente ha prodotto copia del testamento olografo, da cui risulta il legato di parte della liquidità presente "*sul conto in Banca*" nel limite dell'importo di Euro 10.000,00.

L'intermediario resistente, pur non contestando la qualifica di legatario del ricorrente, ne contesta, invece, la legittimazione a richiedere l'ostensione documentale ai sensi dell'art. 119, comma 4 del TUB in relazione a tutti i rapporti facenti capo al *de cuius*, in ragione della genericità dell'individuazione del legato.

L'eccezione sollevata dall'intermediario resistente è infondata nei termini che seguono.

In via preliminare, giova osservare che l'art. 119, comma 4, TUB riconosce inequivocabilmente la legittimazione all'accesso ai documenti relativi ai rapporti bancari del *de cuius* a chiunque sia suo successore a qualunque titolo e, quindi, anche al legatario (successore a titolo particolare): "*Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni*".

Negli stessi termini si esprimono anche le Disposizioni in materia di trasparenza e correttezza degli intermediari di Banca d'Italia, in base alle quali "*Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno*

Pag. 3/4

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8482 del 31 maggio 2022

*diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese"* (Sez. IV, par. 4).

Il quadro normativo ora richiamato conferma, pertanto, chiaramente che il diritto di accedere alla documentazione bancaria relativa a rapporti in essere tra il *de cuius* e l'istituto spetta sia all'erede successore a titolo universale, sia al legatario successore a titolo particolare.

Ciò chiarito, venendo al merito della specifica richiesta del ricorrente, l'intermediario resistente eccepisce la genericità della disposizione testamentaria, che non individuerrebbe la banca presso cui sarebbe attivo il rapporto di conto corrente, e la relativa liquidità, oggetto del legato. Al riguardo, ferma restando la qualifica di legatario del ricorrente e, conseguentemente, la sua legittimazione ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB nei termini sopra chiariti, occorre osservare, da un lato, che la disposizione testamentaria in esame fa riferimento ai "soldi sul conto in Banca", lasciando desumere che il *de cuius* fosse titolare di un rapporto di conto corrente (il conto, non un conto); dall'altro lato, che l'intermediario neppure allega la sussistenza di altri rapporti di conto corrente attivi presso altri intermediario, cui la disposizione testamentaria e l'istituzione di legato potrebbero riferirsi. Così confermata la legittimazione del ricorrente ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, le richieste del ricorrente non possono trovare pieno accoglimento. Il diritto di accesso alla documentazione esercitato dal ricorrente deve, infatti, essere necessariamente confinato entro i limiti della stessa istituzione di legato, che, come chiarito, si riferisce unicamente a parte della liquidità presente sul conto corrente del *de cuius* attivo presso l'intermediario resistente. Di conseguenza, il diritto del ricorrente di accedere alla documentazione dei rapporti bancari in essere tra il *de cuius* e l'intermediario resistente non può che essere circoscritto al rapporto di conto corrente, oggetto dell'istituzione di legato.

In considerazione della domanda formulata dal ricorrente, sussiste pertanto il diritto del ricorrente di ricevere "copia di tutti gli estratti" del conto corrente intrattenuto dal *de cuius* con l'intermediario resistente.

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del TUB, consegni alla parte ricorrente gli estratti del conto corrente intrattenuto dal dante causa di quest'ultima.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA

Pag. 4/4